



COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Provincia di Milano

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA: Prima convocazione

Delibera N. 10 del 02/02/2021

Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021

L'anno **DUEMILAVENTUNO** , addì **DUE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **21:00**, in audio video conferenza ai sensi dell'art. 73 della Legge 24/04/2020 n. 27, di conversione con modificazioni del D.L. 17/03/2020 n. 18 e dei DPCM del 18 e 24/10/2020, previa osservanza delle formalità descritte dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento, sono stati convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

N°	Componenti	Presente	N°	Componenti	Presente
1	NAI CESARE FRANCESCO	PRESENTE	14	GARAVAGLIA MARTINA	PRESENTE
2	ARRIGONI SARA	PRESENTE	15	GRANZIERO EMANUELE PASQUALE	PRESENTE
3	BAIETTA MARINA	PRESENTE	16	LOVATI FLAVIO	PRESENTE
4	BIGLIERI FRANCESCO	PRESENTE	17	PIVA MAURIZIO	PRESENTE
5	CAMERONI GRAZIELLA	PRESENTE	18	SPAMPATTI DANIELA	PRESENTE
6	CATTONI CHRISTIAN	PRESENTE	19	PUSTERLA MICHELE	PRESENTE
7	CERESA GIANLUCA	PRESENTE	20	SERRA GIUSEPPE	PRESENTE
8	DE MARCHI MARIA ANTONIETTA	PRESENTE	21	TAGLIABUE MARCANTONIO	PRESENTE
9	DELL'ACQUA EMY	PRESENTE	22	TARANTOLA LUIGI ALBERTO	PRESENTE
10	DI GIACOMO GABRIELE	PRESENTE	23	VALANDRO SARA	PRESENTE
11	FINIGUERRA DOMENICO	PRESENTE	24	DENARI MAURIZIO	PRESENTE
12	MAGNONI DONATELLA	ASSENTE	25	CHILICO FRANCESCO	PRESENTE
13	GALLOTTI EMANUELE	ASSENTE			

PRESENTI: 23 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione il **Segretario Generale dott. Lorenzo Olivieri**.

Essendo legale il numero degli interventi, il **Presidente del Consiglio Marcantonio Tagliabue** assume la presidenza e sottopone all'esame il provvedimento in oggetto indicato.

Alle ore 20.54 entra in aula il consigliere Sig. Emanuele Gallotti ed alle ore 20.55 il consigliere Sig.ra Donatella Magnoni; sono ora presenti n. 25 consiglieri.

Relaziona sull'argomento l'Assessore al Rilancio Economico delle Attività e delle Imprese, Partecipate Bilancio e Patrimonio, Sig. Francesco Bottene.

Interviene il consigliere Sig. Michele Pusterla che dà lettura dell'emendamento pervenuto al prot.gen.le dell'Ente (allegato alla presente deliberazione), intervengono i consiglieri Sigg. Granziero, nuovamente Pusterla e Ceresa e con voti favorevoli 21 (ventuno), astenuti 4 (quattro – Sigg. Finiguerra, Cattoni, De Marchi, Dell'Acqua) resi per appello nominale dai 25 (venticinque) consiglieri presenti e votanti l'emendamento viene approvato.

Si procede alla discussione delle aliquote IMU 2021 e seguono gli interventi dei consiglieri Granziero e Pusterla.

Il testo dei relativi interventi sarà trascritto in base alla registrazione magnetica effettuata e costituirà allegato di distinto verbale, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale.

La registrazione integrale della seduta è disponibile sul sito web dell'Ente all'indirizzo <https://www.comune.abbiategrasso.mi.it/il-comune/amministrazione-comunale/consiglio-comunale.html>

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

- nel dettaglio, che sono **assimilate alle abitazioni principali:**

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono **esenti dall'imposta** i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti **riduzioni del 50% della base imponibile**, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Ritenuto opportuno usufruire, in coerenza con le scelte adottate in tal senso in regime di IUC e prima ancora ICI, della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. **In** sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote di cui alla presente deliberazione che verrà pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre 2020;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote di cui alla presente deliberazione che verrà pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre 2020. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;

- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Richiamata la propria deliberazione di CC. n. 42 del 1° luglio 2020 con la quale venivano adottate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2020;

Ritenuto, di confermare anche per l'anno 2021 le medesime aliquote e detrazioni di cui alla suddetta deliberazione, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, che per comodità si riepilogano di seguito:

- assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare e nello specifico a quella di ultima residenza prima dell'acquisizione della residenza nei detti istituti di ricovero o sanitari;

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,6 per cento;

- aliquota prevista per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019): 0,6 per cento;

- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- aliquota di base prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019): 0,1 per cento;

- aliquota prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, (art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019): 0,25 per cento;

- aliquota prevista per i terreni agricoli, (art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019): 1,06 per cento;

- aliquota prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, (art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019 con riserva allo Stato dello 0,76 per cento): 1,06 per cento;

- aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019) è dell'1,06 per cento.

Ritenuto di modificare per il 2021 l'aliquota da 1,06 per cento a 0,6 per cento, rispetto a quanto adottato con delibera di CC. n. 42 del 1° luglio 2020, con la quale venivano adottate le aliquote e le detrazioni IMI per l'anno 2020, in relazione agli immobili dati in locazione, ad uso abitazione principale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, a canone convenzionato, come previsto dall'Accordo locale per il Comune di Abbiategrasso e le Associazioni Sindacali Territoriali interessate;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Dato atto che il MEF non ha ancora emanato il decreto per la disciplina per la diversificazione delle aliquote IMU individuando le relative fattispecie e che, pertanto, tale diversificazione potrà essere presa in considerazione con provvedimento successivo nell'ambito delle facoltà concesse con provvedimenti futuri ed in conformità delle medesime disposizioni;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Dato atto che il D.L. 19-5-2020 n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito in legge, con modificazioni, n. 77 del 17 luglio 2020, all'art. 106, comma 3-bis dispone per l'esercizio 2021 il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'*articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 al 31 gennaio 2021*”.

Dato atto altresì del rinvio del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione al 31/3/2021 operato con D.M. 13 gennaio 2021;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 28/7/2014 e s.m.i. in quanto compatibile;

Visti gli allegati pareri resi dal Dirigente del Settore Programmazione Economica e Finanziaria espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile (sub. 1);

Acquisito l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (sub. 2);

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 18 (diciotto), astenuti n. 3 (tre Sigg. Cameroni, Granziero e Biglieri), contrari n. 4 (quattro Sigg. Finiguerra, Cattoni, De Marchi e Dell'Acqua) resi per appello nominale dai n. 25 consiglieri presenti votanti;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intende integralmente riportata,

1) di confermare l'assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare e nello specifico a quella di ultima residenza prima dell'acquisizione della residenza nei detti istituti di ricovero o sanitari;

2) di confermare le aliquote e la detrazione IMU vigenti anche per l'anno di imposta 2021 che si riportano di seguito:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,6 per cento;

- aliquota prevista per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019): 0,6 per cento;

- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- aliquota di base prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019): 0,1 per cento

- aliquota prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, (art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019): 0,25 per cento;

- aliquota prevista per i terreni agricoli, (art. 1, comma 752, della L. n. 160/2019): 1,06 per cento;

- aliquota prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, (art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019 con riserva allo Stato dello 0,76 per cento): 1,06 per cento;

- aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019) è dell'1,06 per cento;

3) di introdurre per l'anno 2021 un'aliquota pari allo 0,6 per cento per immobili dati in locazione, ad uso abitazione principale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/1998, a canone convenzionato, come previsto dall'Accordo locale per il Comune di Abbiategrasso e le Associazioni Sindacali Territoriali interessate;

4) di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dal comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019;

Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli n. 18 (diciotto), astenuti n. 3 (tre Sigg. Cameroni, Granziero e Biglieri), contrari n. 4 (quattro Sigg. Finiguerra, Cattoni, De Marchi e Dell'Acqua) resi per appello nominale dai n. 25 consiglieri presenti votanti;

DICHIARA

per consentire il tempestivo inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai fini della relativa pubblicazione e, quindi, dell'acquisizione della relativa efficacia come previsto dall'art. 1, comma 767, della legge 160/2019, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Marcantonio Tagliabue

il Segretario Generale
dott. Lorenzo Olivieri
